

# Viaggio attraverso la MALAGIUSTIZIA

In questi giorni si discute tanto di **"giustizia"**. E in tanti si accapigliano se riformarla o meno. **Io opterei per abolirla**. E per i motivi che vi dirò.

Ho litigato con un Tizio e costui mi ha sparato addosso 3 querele:

1. della prima non ho avuto alcuna notizia. Presumo che si sia chiusa perché non sussistevano gli elementi;

2. la seconda è in trattazione avanti al Tribunale di Agrigento.

**"E la terza?"**, direte voi. La terza è stata decisa dal Tribunale di Perugia. In una maniera invero singolare. I Magistrati hanno letto la querela e, senza svolgere alcuna indagine, hanno emesso un **"decreto penale di condanna"**. Solo che, nella fretta, si sono perfino scordati di consultare il computer per vedere se il querelante o il querelato avessero dei precedenti. Non l'hanno fatto (consultare il computer costa fatica) ed hanno emesso il **"decreto penale di condanna"**. Poi si sono accorti della seconda querela, si sono convinti che la competenza era di Agrigento ed hanno trasmesso la seconda querela al Tribunale di Agrigento. Che si è dichiarato competente.

Conclusione: non ho avuto un **"giusto processo"** a Perugia e rischio di non averlo neppure ad Agrigento. Perché un giusto processo richiede un **"dibattito"**. Dibattito che non mi è stato concesso a Perugia e che ri-

schio di avere monco ad Agrigento. Perché la decisione di Perugia è **"cosa giudicata"**.

\*\*\*

Ma è il **"contenuto"** che rende il fatto allucinante. Nei messaggi, oggetto della terza querela, io insufflo di male parole un tizio che mi aveva detto di **"sapere tutto sulle malefatte dei neofascisti. Ed, interpellato, le racconta ai magistrati"**. I Magistrati hanno letto, hanno sorvolato sulle **"malefatte dei neofascisti"** (che volete che siano un **"golpe"** ed alcuni attentati terroristici che, facendo i salti mortali, si attribuiscono ai neri?) e passano a condannare le mie parole che parlano di **"corna"** e di **"marchette"**. Come se fosse colpa mia se quel Tizio si è specializzato in **"malefatte dei neofascisti"** ed io mi sono specializzato in **"corna e marchette"**.

E non si sono neppure posti la domanda: costui sragiona perché è "pazzo furioso" oppure perché reagisce, seppure con male parole, alle altrui provocazioni? Non si sono posti il problema. **E temo che, a fine mese, non si curano di ritirare il loro lauto stipendio. O no???**

Non mi credete? Prego, leggetevi gli allegati.

Antonino Amato



**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA**

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

G073995DP

N.07/3995

R. G. G.I.P.

N. **1038**

R. DEC.PEN.

N. \_\_\_\_\_ C.P.

FATTA SCHEDA \_\_\_\_\_

**DECRETO PENALE DI CONDANNA**

(Art. 459 C.P.P.)

Decreto penale divenuto esecutivo il \_\_\_\_\_

opposizione presentata in data \_\_\_\_\_

da \_\_\_\_\_

esito opposizione \_\_\_\_\_

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia Dr.PAOLO MICHELI  
Letti gli articoli del procedimento n. 8657/06 iscritto nel reg. delle notizie di reato in data  
22/09/2006

Esaminata la richiesta del PM Dr.ssa ANTONELLA DUCHINI datata 10/02/2007 con la quale si  
chiede l'emissione di decreto di condanna nei confronti di:

**AMATO ANTONINO** nato a Canicatti' (AG) 1/04/1938  
Residente in Agrigento via Isola D'Elba Coop Puccini snc

Assistito e difeso dall'Avv. ANDREA BELLACHIOMA  
D'ufficio del Foro di Perugia con studio in via Gallenga 48  
Nominato ai sensi dell'art 97 co 2 cpp cosi' come mod L. 06/03/2001 n 60  
Tel 075/5728888

UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI	
TRIBUNALE DI AGRIGENTO	
Cron. Mod. B/2 N. _____	6033
Trasf. forfett. _____	
Il _____	07 NOV. 2007
spese postali L. _____	

**IMPUTATO**

- 1) Delitto p.e p. dagli artt. 81, 594, 595 c.p. per avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, titolare dell'indirizzo email **amatoantonino@alice.it** al forum d'area neofascista missive lesive dell'onore, della reputazione e del decoro di FACCIA Angelo in particolare asserendo " Faccia sa tutto sulle malefatte dei neofascisti. Ed, interpellato, le racconta ai magistrati. Risulta al "Europa informazioni" che i magistrati perplessi, gli chiedono "ma, allora, c'era anche lei. Ma Faccia risponde" No io ero alla porta a staccare biglietti per le marchette di mia moglie". E i magistrati a chiedere: allora dei testimoni", si Eccellenza, 77 clienti per sera. A questo punto, informa Europa informazioni, i magistrati restano perplessi: devono promuovere la Signora Faccia per "stacanovismo marchettare" oppure denunciare Faccia per " sfruttamento intenso della

prostituzione"? Inutile dire che con il suo alibi più volte verificato ed accertato come vero, i Magistrati non possono dare credito alcuno alle narrazioni dei misfatti neofascisti: E considerare nulle le soffiare. Triste destino per un soffiante che ha un alibi di ferro. Inattendibile perfino come spione"....." Caro Angelo, ma non ti vergogni di andartene in giro con le corna così arruffate? Di tanto in tanto, una ripulitina sarebbe necessaria. Comprati una sega elettrica e potati un poco quelle tue maestose corna così alte e così sgraziate. Così facendo, nessuno dirà: " quando gli prudono le corna rompe i ciglioni al mondo intero". Ma direbbe : " ecco un bravo vecchietto che porta le sue corna con dignità". Resta il quesito di fondo: cornuti si nasce oppure si diventa? Su questo io, malgrado la mia scienza giuridica, non so dirti. Ma tu puoi chiedere alle autorità con le quali sei "in confidenza". A proposito di "golpe Borghese", ho saputo che tu hai un alibi di ferro. Nella sera del golpe tu eri alla cassa ad incassare i quattrini che tua moglie si guadagnava sudando a letto. Ci sono 77 clienti a dichiararlo. E a scagionarti. Antonino Amato.  
24 agosto 2006

Ritenuto che trattasi di reato perseguibile d'ufficio i fatti emergono dagli atti

- che la pena pecuniaria richiesta dal P.M. appare equa
- che la cosa sequestrata va confiscata/restituita a

Rilevato che deve darsi avviso all'imputato della facoltà di chiedere di essere ammesso all'oblazione a norma dell'art. 141 comma 3 D. L.vo n. 271/89

Visto l'art. 459 C.P.P.

**P.Q.M.**

**Dichiara AMATO ANTONINO**

**Colpevole del reato a lui ascrittogli e lo condanna alla pena di € 450,00 di multa**

In tal misura determinata:

pena base euro 800,00 + euro 100,00 ex art 81 = euro 900,00 -1/2 per il rito = Euro 450,00 di multa

**AVVERTE**

*l'imputato che può proporre personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, opposizione entro 15 giorni dalla notificazione del decreto, con dichiarazione da depositare nella Cancelleria del Giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto o in quella del Tribunale del luogo ove l'interessato si trovi ;*

*- che l'imputato può chiedere, con l'opposizione, l'emissione di decreto che dispone il giudizio ovvero il giudizio abbreviato - artt. 438, 443 c.p.p. - o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p. o presentare ove ne ricorrano i presupposti, domanda di oblazione ai sensi dell'art. 141 comma 3 D. L.v. 271/89 ;*

*- che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore e che questi, durante il termine per proporre opposizione, ha facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella Cancelleria, degli atti del fascicolo (art. 140 D. L.v. N. 271/89) ;*

*- che l'imputato qualora non sia stato invitato prima deve dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento con dichiarazione resa nella Cancelleria di questo Ufficio o del Tribunale del luogo ove l'interessato si trovi o con telegramma o con lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da Notaio, da persona autorizzata dal difensore con avvertenza che, in caso di mancata comunicazione di ogni mutamento del domicilio eletto o dichiarato, di mancanza di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, tutte le notificazioni saranno eseguite nel luogo in cui il decreto è notificato. (art. 161 c.p.p.)*

*- che il D.P. di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie: Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato*

non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.

- Si informa l'imputato che la difesa tecnica è obbligatoria nel processo penale e la legge attribuisce all'una serie di diritti e di facoltà, più specificatamente disciplinati nel codice di procedura penale e nelle relative disposizioni attuative oltre che nelle leggi speciali;

- l'imputato può nominare sino ad un massimo di due difensori di fiducia (ai quali competono specifici diritti, poteri e facoltà, tra cui svolgere investigazioni difensive anche per mezzo di sostituti e di investigatori privati autorizzati, ai sensi della L. 07.12.2000 n. 397) che può revocare in qualsiasi momento e sostituire con altro o altri due difensori di fiducia, oppure rimettersi al difensore d'ufficio, con l'avvertenza che la revoca non avrà effetto finché non risulti assistito dal nuovo difensore;

sussiste l'obbligo di retribuire il predetto difensore e, in caso di insolvenza, si potrebbe procedere ad esecuzione forzata, è fatta salva la possibilità di chiedere l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, che sarà concesso ai sensi della L.30 luglio 1990, n. 217 e successive modifiche, purché sussistano le condizioni previste da tale normativa (art. 3 L. 30.07.1990 n. 217); può essere ammesso Al patrocinio a spese dello Stato, che sarà concesso ai sensi della L. 30 luglio 1990, n. 217 e successive modifiche, purché sussistano le condizioni previste da tale normativa (art. 3 L. 30.07.1990 n. 217 e successive modifiche, purché sussistano le condizioni previste da tale normativa (art. 3 L. 30.07.1990 n. 217); può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, dall'ultima dichiarazione, non superiore ad - €. 9723,84. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso, i limiti indicati al comma 1 sono elevati di €. 1.032,91, per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato.

Ai fini della determinazione dei limiti del reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo dell'imposta sostitutiva.

Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Ogni due anni, con decreto del Ministero di Giustizia, emanato in concerto con i Ministri del Tesoro e delle finanze, può essere adeguata la misura del reddito di cui al comma 1 in relazione alla variazione, accertata dall'istituto centrale di Statistica, dell'indice dei prezzi dall'istituto centrale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificate nel biennio precedente.

Si ha facoltà di sostituire il difensore d'ufficio con uno o due difensori di fiducia;

### ORDINA

L'esecuzione del presente decreto ove non venga proposta opposizione nel termine sopra indicato.  
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Perugia, li 17 OTT. 2007

IL CANCELLIERE C 1  
(Piera LOMBARDI)

Depositato in Cancelleria il 17 OTT. 2007

IL CANCELLIERE C 1  
(Piera Lombardi)

*Copia conforme all'originale*  
*20 OTT. 2007*  
*Dr. PAOLO MICHELI*

ATTO DI PRECETTO  
art. 460 comma 3 c.p.p - 480 c.p.p.

Il Cancelliere sottoscritto visto il sopra esteso decreto penale

### INGIUNGE

al condannato suddetto: **AMATO ANTONINO**

di **pagare entro i 10 (dieci) giorni** successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione al decreto di condanna, **mediante versamento alla AG. RIS, Equitalia Perugia SP, tramite modello F23 (cod. uff. 9BXsub cod RP- cod. terr. G478 - causale PA), presso il concessionario, banca o ufficio postale, facendo riferimento al numero del Registro Generale e alla data del Decreto la pena pecuniaria alla quale è stato condannato.** Dell'avvenuto versamento è fatto onere all'interessato di notificare l'Ufficio mediante l'invio della copia della ricevuta, in assenza di tale prova l'Ufficio trasmetterà gli atti all'Ufficio Campione Penale del Tribunale Sede per tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 212 ( R ) Testo Unico delle spese di Giustizia DPR 20.05.2002 N. 115, anche per l'iscrizione al ruolo in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti.

Perugia, li 20 OTT. 2007

IL CANCELLIERE C 1  
(Piera LOMBARDI)